



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA di NUORO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I. NORME PRELIMINARI	4
Art. 1. Riferimenti normativi.....	4
Art. 2. Oggetto e definizioni	4
Art. 3. Polizia mortuaria – competenze.....	5
Art. 4. Responsabilità.....	5
Art. 5. Servizi gratuiti e a pagamento	5
Art. 6. Atti a disposizione del pubblico	5
CAPO II. DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO, OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO	7
Art. 7. Dichiarazione di morte	7
Art. 8. Adempimenti dell’Ufficio di Stato Civile.....	7
Art. 9. Constatazione di decesso	7
Art. 10. Referto all’autorità giudiziaria	7
Art. 11. Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio	8
Art. 12. Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere. Apposizione dei sigilli	8
CAPO III. FERETRI	9
Art. 13. Trasporti e sepoltura a carico del comune	9
Art. 14. Morte su suolo pubblico.....	9
Art. 15. Depositi di osservazione	9
Art. 16. Trasporto dei cadaveri.....	9
Art. 17. Cortei funebri.....	9
Art. 18. Cura delle sepolture	9
CAPO IV. INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI CREMAZIONE	11
Art. 19. Estumulazioni ordinarie.....	11
Art. 20. Estumulazioni straordinarie.....	11
Art. 21. Sepoltura provvisoria.....	11
Art. 22. Estumulazioni a pagamento	12
Art. 23. Smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito di estumulazioni	12
Art. 24. Rinvenimento di oggetti nelle estumulazioni.....	12
Art. 25. Creazione e urne cinerarie	13
Art. 26. Dispersione delle ceneri	13
Art. 27. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	13
Art. 28. Affidamento delle ceneri	13
Art. 29. Autorizzazione per l’affidamento delle ceneri	14
Art. 30. Incaricato del Comune.....	14

Art. 31. Registri.....	14
CAPO V. CONCESSIONI.....	16
Art. 32. Tariffe di concessione	16
Art. 33. Contratti di concessione	16
Art. 34. Spese di manutenzione	16
Art. 35. Realizzazione tombe di famiglia	16
Art. 36. Concessione di aree e loculi	16
Art. 37. Diritto di sepoltura nelle sepolture a tumulazione individuale.....	17
Art. 38. Concessione dei loculi – criteri di assegnazione.....	17
Art. 39. Assegnazione di loculi liberi per mancato rinnovo di concessione	19
Art. 40. Modalità per l'assegnazione dei loculi	19
Art. 41. Diritto d' uso dei loculi.....	20
Art. 42. Concessione provvisoria	20
CAPO VI. IMPRESE E LAVORI PRIVATI	21
Art. 43. Esecuzione opere ed accesso al cimitero	21
CAPO VII. DISPOSIZIONI VARIE	24
Art. 44. Disposizioni tecniche	24
Art. 45. Orario.....	24
Art. 46. Custode.....	24
Art. 47. Pulizia del cimitero	24
Art. 48. Cura e manutenzione delle tombe	25
Art. 49. Divieti.....	25
Art. 50. Contravvenzioni.....	25
Art. 51. Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	26
Art. 52. Entrata in vigore	26

CAPO I. NORME PRELIMINARI

Art. 1. Riferimenti normativi

- Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n.1265 del 27.07.1934)
- Ordinamento dello Stato Civile (R.D. n.1238 del 09.07.1939)
- Regolamento di polizia mortuaria (DPR n.285 del 10.09.1990)
- Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile (DPR n. 396/2000)
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (L. n. 130 del 30.03.2001)
- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 06.06.2001n.380)
- Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio (L.R.23 aprile 2015, n.8).
- Legge regionale – Sardegna - 22 febbraio 2012 n. 4 recante “Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie”;
- Legge regionale – Sardegna – 2 agosto 2018 n. 32 recante “Norme in materia funebre e cimiteriale”.

Art. 2. Oggetto e definizioni

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
- per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione.
- per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.
- per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
- per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
- per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
- per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
- per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
- per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30 x 0.30 x 0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni.
- per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.
- per sarcofago si intende un contenitore, solitamente in pietra, destinato a custodire una bara o il corpo di un defunto.

- per arca si intende un sarcofago monumentale.
- per loculo si intende la nicchia destinata a ricevere la bara.
- per edicola si intende una piccola costruzione che contiene una statua o un'immagine sacra.
- per necropsia si intende l'autopsia fatta sul cadavere per risalire alla causa di morte.
- per necroforo si intende chi seppellisce i morti, il becchino.

Art. 3. Polizia mortuaria – competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del comune, avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Il servizio di polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del cimitero comunale, alla vigilanza delle sepolture private e simili.

Il servizio comunale competente all'adozione degli atti relativi alla gestione dei servizi di polizia mortuaria viene individuata dal Sindaco con proprio provvedimento.

Art. 4. Responsabilità

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spetta al Sindaco.

Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro 4 del Codice Civile, salvo che l'illecito non costituisca rilevanza penale.

Chiunque introduca nel cimitero cose di qualsiasi natura, non ammesse ai sensi dell'art.50 del DPR285/1990 o non attinenti al culto dei defunti ne risponde ai sensi del C.C. salvo che il fatto non costituisca rilevanza penale.

Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nei loculi, ossari e cinerari, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione delle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi e alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate. Qualora inseguito ai lavori effettuati vengano prodotti materiali di risulta, gli stessi dovranno essere prontamente rimossi e conferiti a discarica a cura di chi li esegue e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.

Art. 5. Servizi gratuiti e a pagamento

L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento è di competenza del Consiglio Comunale mentre l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 6. Atti a disposizione del pubblico

Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

- L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
- Copia del presente Regolamento.
- L'elenco delle aree soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
- L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.

- L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
- Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II. DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO, OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

Art. 7. Dichiarazione di morte

La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, la dichiarazione può pervenire da parte di qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo fornito dall'Ufficio di Stato Civile firmato dal dichiarante e dal funzionario incaricato dell'ufficio stesso.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 8. Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e, in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di stato civile.

Art. 9. Constatazione di decesso

Il medico curante ha obbligo di denunciare al Sindaco al più presto, e non oltre le 24 ore, la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità.

In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dalla A.S.L.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ed in tale caso il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.

L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'autorità giudiziaria sia per riscontro diagnostico.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario della ASL., da un medico nominato dalla A.S.L. stessa.

La visita di controllo del medico necroscopo deve essere effettuata nei tempi previsti dall'art. 4 D.P.R. 285/90, 5° comma.

Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 10. Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice penale e 4 del Codice di Procedura Penale. In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.

2. Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, la A.S.L. competente, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché quest'ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11. Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38, 39 del D.P.R. 285/90.

Il rilascio dei cadaveri, o parti di essi, a scopo di studio deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 285/90.

Art. 12. Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere. Apposizione dei sigilli

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione del cadavere devono avvenire secondo le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Il trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 48 del D.P.R. 285/1990 verrà eseguito e certificato da personale tecnico a ciò delegato dall'Unità Sanitaria Locale del luogo di partenza.
3. A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto verrà apposto, alla partenza, un sigillo; il personale di custodia del cimitero verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione dell'A.S.L.

CAPO III. FERETRI

Art. 13. Trasporti e sepoltura a carico del comune

Oltre i casi di gratuità previsti dalla legge, in caso di indigenza, su segnalazione dei servizi sociali e comunque su motivato provvedimento del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti con annessa fornitura di feretro e quant'altro necessario per lo svolgimento di un servizio funebre completo e decoroso.

La gratuità del servizio di inumazione è limitata alle operazioni di inumazione ed esumazione straordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

I servizi sono a pagamento negli altri casi.

Art. 14. Morte su suolo pubblico

Nei casi di morte presunta avvenuta sul suolo pubblico, il corpo potrà essere trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di mortuaria del cimitero, previa autorizzazione da parte del Medicolegale della ASL.

Anche qualora la morte possa essere immediatamente accertata, il trasporto potrà avvenire presso la camera mortuaria del Cimitero solo a seguito di autorizzazione del Medico Legale della A.S.L.

Art. 15. Depositi di osservazione

Il Cimitero dispone di una camera mortuaria che verrà utilizzata anche al fine di ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservanza;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) morti ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16. Trasporto dei cadaveri

Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre è esercitato da ditte private.

Art. 17. Cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

In caso di onoranze funebri civili, e su espressa richiesta dei parenti del defunto, il Sindaco potrà autorizzare, la sosta del feretro, presso edifici civili, rappresentativi della volontà del defunto, quali ad esempio, il municipio, la sede di un partito politico o di una associazione, etc.

Art. 18. Cura delle sepolture

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni è permesso il collocamento di cippi, lapidi e croci; si possono altresì deporre fiori, corone e tenere piccole aiuole, purché nei limiti della superficie della fossa e compatibilmente con l'ordine di sistemazione caratterizzante il cimitero.

In caso di inadempienza, il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

È assolutamente vietata qualsiasi opera muraria, compresa la realizzazione di vialetti o di gettate cementizie attorno o sopra le tombe, salvo formale autorizzazione comunale.

CAPO IV. INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI CREMAZIONE

Art. 19. Estumulazioni ordinarie

Annualmente il Sindaco cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono l'anno successivo.

Il Comune entro il 31 Dicembre di ogni anno pubblicherà un elenco di sepolture con concessione in scadenza l'anno successivo; l'elenco verrà pubblicato sull'albo pretorio del Comune e sulla bacheca presso il Cimitero.

Questo avviso avrà valenza di notifica e il Comune non dovrà provvedere ad inviare nessuna ulteriore comunicazione agli eredi del concessionario del loculo.

Entro i 3 mesi successivi (31 marzo) i parenti (o aventi diritto) del defunto del loculo con concessione in scadenza, dovranno comunicare al Comune l'intenzione di rinnovo o di rinuncia.

In caso di mancata comunicazione, tale silenzio sarà considerato come rinuncia alla sepoltura, e il Comune procederà all'estumulazione del defunto ed alla disposizione dei resti in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione, non può essere eseguita la riduzione dei resti e quindi il collocamento nell'ossario. In tal caso, la salma è avviata all' inumazione nel campo comune, previa apertura della cassa di zinco.

Art. 20. Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- A richiesta dei familiari interessati per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura se la permanenza del feretro nel tumulo è inferiore a 20 anni;
- Su ordine dell'autorità giudiziaria.

Il Sindaco, su richiesta dei familiari interessati di cui al comma 1 può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:

- Traslazione della salma in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al secondo grado o affini di primo grado, ad un loculo multiplo, purché una salma sia titolare della concessione di destinazione. Il convivente affettivo è equiparato al coniuge;
- Collocazione in tomba di famiglia;
- Cremazione.

Art. 21. Sepoltura provvisoria

Un feretro può essere sepolto provvisoriamente solo nei seguenti casi:

- a) In attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento del cimitero comunale;
- b) Per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno provvedendo all'ultimazione della tomba;
- c) Nei casi in cui il cimitero sia sprovvisto di loculi liberi i feretri in arrivo potranno essere tumulati provvisoriamente in loculi vuoti ma riservati, a partire da quelli concessionari più giovani di età;
- d) Per coloro che hanno avuto l'autorizzazione ad effettuare i lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori;
- e) Nel caso in cui per l'attuazione della seconda deroga, sia necessario tumulare provvisoriamente il defunto presso altro loculo. In tale caso la tumulazione provvisoria viene concessa a titolo gratuito ed ha una durata

pari a mesi 6, periodo durante il quale il concessionario deve provvedere alla tumulazione definitiva nel loculo oggetto di concessione;

I loculi riservati ad accogliere le salme durante il periodo di provvisorietà, sono individuati, di volta in volta, dal Sindaco.

Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per periodi superiori a mesi 12. La provvisorietà è soggetta ad un deposito cauzionale. Il Sindaco, su richiesta motivata del concessionario, informato sullo stato di avanzamento dei lavori dall'ufficio tecnico del comune, può eccezionalmente prorogare il termine di scadenza della provvisorietà.

Al termine dei lavori di realizzazione della tomba di famiglia, dopo la verifica dell'agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione. La restituzione del deposito cauzionale potrà avvenire solo dopo l'avvenuta tumulazione definitiva della salma.

Nei casi in cui la tumulazione provvisoria avvenga per iniziativa del comune, cioè nel caso il cimitero sia sprovvisto di loculi liberi non è richiesta la cauzione. Non appena vi sia la disponibilità di loculi, le operazioni di estumulazione e di nuova tumulazione avverranno a carico del comune nei limiti dello stretto indispensabile a eseguire le operazioni a norma di legge e nel rispetto delle prescrizioni igienicosanitarie.

Qualsiasi ulteriore esigenza che esuli dall'indispensabile sarà a carico dei concessionari. Per il loculo definitivo dovrà essere corrisposta da parte del concessionario, immediatamente prima della tumulazione definitiva, la tassa di concessione prevista in tariffa. Il loculo definitivo viene assegnato dal Sindaco in base alla disponibilità dei nuovi loculi senza la possibilità di scelta da parte del concessionario o degli eredi interessati.

Art. 22. Estumulazioni a pagamento

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione, nonché l'eventuale concessione del nuovo loculo sono a pagamento, in base alle tariffe.

Le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa.

Le estumulazioni ordinate dall'autorità giudiziaria sono a carico dell'autorità richiedente ai sensi del RD2701/1865 e smi.

Sono sottoposte al pagamento di una tariffa anche le estumulazioni richieste dai familiari in attuazione della seconda deroga.

Art. 23. Smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito di estumulazioni

Non disponendo di un impianto di cremazione, laddove il coniuge non sia dissenziente o in mancanza del parente più prossimo, si procederà ad inumare detti resti in campo comune. Il non dissenso deve risultare da apposito atto notorio. La spesa per lo smaltimento dei rifiuti speciali, ove dovuta, è a carico di chi richiede l'operazione cimiteriale secondo quanto previsto in tariffa.

Art. 24. Rinvenimento di oggetti nelle estumulazioni

Qualora nel corso delle estumulazioni si presuma si possono rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne comunicazione al Sindaco, al momento della richiesta della operazione o in ogni caso prima che essa venga eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti vengono consegnati al richiedente, della consegna viene redatto il verbale in duplice copia, una da consegnarsi al richiedente e l'altra da conservarsi agli atti.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi eventualmente rinvenuti se non è possibile individuare gli eredi o i discendenti del defunto, devono essere conservati dall'amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Trascorso tale termine, se i beni non vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti del cimitero.

Art. 25. Cremazione e urne cinerarie

Il comune non dispone di impianto di cremazione conseguentemente, per procedere alla cremazione gli interessati potranno avvalersi degli impianti messi a disposizione da altri Enti o privati. L'urna cineraria non potrà essere di dimensioni superiori a 23x23x30.

Art. 26. Dispersione delle ceneri

Qualora la famiglia non abbia provveduto a nessuna delle destinazioni previste dalla legge per le ceneri, esse verranno disperse in ossario/cinerario, dietro pagamento di una tariffa.

Art. 27. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:

- I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
- I dati anagrafici del defunto;
- Il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora.

Alla domanda devono essere allegati:

Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme;

L'autorizzazione in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro.

La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

La dichiarazione nella quale vengono indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente).

L'impegno ad effettuare la dispersione entro 60 giorni dalla data di consegna delle ceneri;

La dichiarazione di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

Art. 28. Affidamento delle ceneri

L'amministrazione comunale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenenti le ceneri. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

Art. 29. Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

La richiesta deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una di chi prende in consegna l'urna.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve essere comunicata al Sindaco del Comune ove saranno conservate le ceneri e dovrà contenere i seguenti dati:

- I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto,
- L'indicazione del luogo di conservazione dell'urna,
- La dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale,
- La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna,
- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla,
- La conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di cinque giorni,
- Che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.

Art. 30. Incaricato del Comune

L'incaricato del comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dal Sindaco ed è individuato tra:

- a) I dipendenti a tempo indeterminato del comune,
- b) I dipendenti dell'azienda di trasporto funebri incaricata del servizio,
- c) Un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

Art. 31. Registri

Presso il Comune è istituito il registro per la cremazione, ossia un archivio contenente tutte le informazioni relative alla cremazione di un defunto. In esso vengono annotati, per ogni defunto:

- a) il numero progressivo e la data;
- b) il cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) la modalità di espressione della volontà;
- d) l'eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazioni dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) il cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) il cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) le eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente regolamento di polizia mortuaria adottato dal Comune.

L'atto di espressione della volontà deve essere redatto secondo le forme stabilite dall'art. 602 C.C.

(testamento olografo) ed utilizzando il modello predisposto dal Comune. In ogni momento il richiedente può richiedere la cancellazione delle annotazioni o il ritiro.

È, inoltre, istituito un apposito registro in cui sono annotati in ordine cronologico, gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri con l'indicazione:

Per l'affidamento: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, dei dati anagrafici del defunto, del luogo dove sarà conservata l'urna degli eventuali controlli e variazioni di indirizzo.

Per gli eventuali recessi: dell'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero.

Per la dispersione: dei dati anagrafici e della residenza del soggetto che provvede alla dispersione, dei dati anagrafici del defunto del luogo ove le ceneri saranno disperse, della data e dell'ora della dispersione, del nulla osta del comune di dispersione, se diverse da quello di decesso e del nominativo dell'incaricato alla dispersione nominato da responsabile del servizio.

CAPO V. CONCESSIONI

Art. 32. Tariffe di concessione

Le tariffe di concessione relative alle diverse tipologie di sepoltura di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 33. Contratti di concessione

Le concessioni cimiteriali dei loculi, ed aree, devono risultare da regolare contratto scritto steso nelle forme previste dalle leggi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto medesimo e a spese del concessionario.

Art. 34. Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione ordinaria delle sepolture date in concessione sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico, in quota parte, del Comune e dei privati concessionari.

Art. 35. Realizzazione tombe di famiglia

1. L'individuazione delle aree da dare in concessione per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è deliberata dalla Giunta Comunale.

2. Le costruzioni potranno essere eseguite direttamente dai privati.

Art. 36. Concessione di aree e loculi

Le aree per la costruzione di tombe di famiglia e/o monumentali possono essere concesse:

- 1) ad una o più persone per sé e le loro famiglie;
- 2) ad enti, associazioni, fondazioni.

Non può essere fatta concessione di aree a persone o ad enti, associazioni e fondazioni che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono, di qualche singolo o di qualche famiglia, a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo e/o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Nel caso di presenza di opere murarie costruite nel soprasuolo e/o sottosuolo è data facoltà al nuovo concessionario dell'area, di avere in concessione anche l'opera muraria, dietro pagamento di un corrispettivo da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di apposita perizia di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Le concessioni hanno la durata di:

- anni 35 per i loculi;
- anni 35 per le tombe a terra (o aree);
- anni 35 per le tombe di famiglia o cappelle cimiteriali.

Si fanno salvi i rinnovi.

La mancanza di domanda di rinnovo costituirà legale presunzione di abbandono e quindi il loculo, le tombe o la tomba di famiglia cadranno nella libera disponibilità del Comune.

Art. 37. Diritto di sepoltura nelle sepolture a tumulazione individuale

Il diritto di sepoltura nelle sepolture a tumulazione individuale è circoscritto alla sola persona per la quale venne rilasciata la concessione e perciò non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

A tale scopo l'atto di concessione deve contenere l'esatta indicazione dell'avente diritto alla sepoltura, ancorché l'atto stesso sia rilasciato a persona diversa.

In caso di decesso improvviso di un congiunto e comunque alle persone che hanno diritto alla concessione provvisoria, il concessionario potrà richiedere, in deroga a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, di estendere a questi il diritto di sepoltura.

Qualora la concessione sia stata stipulata da almeno 30 anni, il concessionario, potrà richiedere all'Ente che il loculo oggetto della stessa venga utilizzato per la tumulazione di un ulteriore defunto, a condizione che i resti della salma già tumulata siano mineralizzati e quindi nelle condizioni di poter essere collocati in una cassetta di ridotte dimensioni tali da consentire la loro collocazione all'interno del medesimo.

Art. 38. Concessione dei loculi – criteri di assegnazione

Nel Cimitero di Arzana, i loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta dei familiari del defunto.

È ammessa la concessione di loculi, a persone in vita, sole, residenti nel Comune di Arzana, le quali non hanno parenti entro il 3° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età.

È ammessa la concessione di loculi a persone vedove, le quali, non hanno parenti entro il 3° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età. Per poter favorire la vicinanza con il proprio coniuge, al richiedente vedovo, è possibile concedere 2 loculi vicini, con l'impegno scritto di retrocedere il loculo, dove è già tumulata la salma del coniuge.

Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

Eventuali concessioni dei secondi loculi, sono ammesse a condizione che:

- il coniuge superstite abbia già superato il 70° anno d'età al momento del decesso del consorte.
- il fratello o la sorella (celibe o nubile) residente con il defunto, abbia superato il 70° anno d'età.
- la richiesta sia inoltrata da genitori, con età oltre i 70 anni, di figlio unico deceduto.
- la richiesta sia inoltrata da figlio unico, (celibe o nubile) che abbia compiuto il 70° anno d'età al momento del decesso di uno dei genitori.

Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione.

In presenza di tumulazioni provvisorie nel cimitero del Comune di Arzana o in cimiteri di altri Comuni, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.

Qualora, per mancanza di loculi nel Cimitero si verificassero tumulazioni provvisorie, di salme, che non ne avevano il diritto, il familiare, al momento della disponibilità dovrà obbligatoriamente traslare la salma nel

Cimitero del Comune di Arzana o comunque nella sua destinazione definitiva, in caso contrario provvederà d'ufficio il Comune.

L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:

- Trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi.
- Assegnazione fra i loculi disponibili, e conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente, con riserva anche per il coniuge superstite che, al momento dell'attribuzione del loculo definitivo, abbia compiuto il 70° anno d'età o che sia deceduto successivamente ed anch'esso tumulato provvisoriamente.
- Qualora la tumulazione provvisoria, sia già stata trasformata in definitiva, la possibilità di richiesta del secondo loculo, sarà possibile, soltanto al momento del decesso così come previsto al comma n. 6 del presente articolo.
- Qualora le salme tumulate provvisoriamente in loculi di privati cittadini debbano essere trasferite per il sopravvenuto decesso del concessionario o di aventi diritto alla sepoltura, per eventuali concessioni di secondi loculi, sono fissate le stesse condizioni riportate nei punti precedenti del presente articolo).

Nel cimitero di Arzana, debbono essere ricevute / hanno diritto al seppellimento:

- Salme di persone morte nel territorio del Comune di Arzana, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto.
- Salme di persone morte fuori del Comune di Arzana, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
- Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nel Cimitero di Arzana.
- Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune di Arzana.
- Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Arzana.
- Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Arzana e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
- I nati morti, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina e che non siano stati dichiarati morti, ai sensi degli artt. 7 e 50 del D.P.R. 285/1990; a richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- Salme di persone morte fuori dal territorio del Comune, ma che vi abbiano abitato, di fatto, durante la loro vita e fino alla data del decesso. Detto caso va accertato a cura del Comando della Polizia Locale;
- Salme di persone nate nel territorio comunale ma residenti, nel momento del decesso, fuori di esso.
- I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

Alla scadenza delle concessioni, il concessionario o un suo erede legittimo potrà richiedere il rinnovo della concessione per un ulteriore periodo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Nel caso in cui, alla scadenza della concessione, il concessionario o un suo erede legittimo, non intenda avvalersi delle facoltà di cui al comma precedente il Comune rientrerà immediatamente nella piena disponibilità della sepoltura e potrà disporre in ordine ad una sua nuova concessione, come da disposizione dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 39. Assegnazione di loculi liberi per mancato rinnovo di concessione

Ogni anno il Comune di Arzana riassegnerà a chi ne farà richiesta i loculi e/o le aree per sepoltura privata la cui concessione è scaduta e non è stata rinnovata dagli aventi diritto. La richiesta potrà essere presentata dal richiedente per sé stesso, nel rispetto delle condizioni di cui all'Art. 38 del presente regolamento, o per la traslazione di una salma già sepolta da parte di un parente fino al terzo grado o coniuge. In presenza di parenti con diverso grado di parentela, la domanda dovrà essere presentata dai parenti di grado più stretto. Per assegnare le sepolture di cui al presente articolo, ogni anno sarà pubblicato un bando che conterrà l'elenco delle sepolture da assegnare, univocamente identificate con un codice, che gli interessati potranno indicare come preferenza. Si potranno richiedere fino a 2 loculi o 1 area per sepoltura privata per nucleo familiare.

In caso di unica richiesta pervenuta per un dato loculo o area, questo verrà assegnato al richiedente senza altri adempimenti.

In caso di più richieste per il medesimo loculo o area, per l'assegnazione si procederà come segue:

- Se la richiesta è presentata da persona in vita, la sepoltura sarà assegnata al richiedente più anziano di età.
- Se la richiesta invece è presentata per la traslazione di una salma da altra sepoltura (anche in altri cimiteri), verrà stilata una graduatoria in base al punteggio ottenuto dal richiedente, futuro intestatario della concessione, relativamente ai criteri di seguito specificati:
 - Richiesta per traslazione di salme già tumulate, in ordine di data di decesso (max 40 punti). Verrà assegnato il punteggio massimo per la salma tumulata da più tempo, assegnando in modo proporzionale i punteggi agli altri richiedenti secondo la seguente formula: data di sepoltura precedente: punteggio massimo = data di sepoltura più recente: punteggio
 - Traslazione di una salma da un loculo e/o area ad un'altra per ricongiungimento con altro defunto nel loculo immediatamente adiacente entro il 2° grado di parentela o coniuge o convivente (35 punti). Verrà assegnato il punteggio massimo per il grado di parentela più stretto, assegnando in modo proporzionale i punteggi agli altri richiedenti secondo la seguente formula: grado parentela più stretto: punteggio massimo = altro grado parentela: punteggio.
 - Percentuale di disabilità del richiedente (per favorire la possibilità di più facile accesso al loculo di un defunto da parte di parenti con disabilità), valutato in presenza di certificazione rilasciata dal competente ufficio ASL, di riconoscimento di patologia invalidante (25 punti). Verrà assegnato il punteggio massimo al richiedente con il grado di invalidità più alto, assegnando in modo proporzionale i punteggi agli altri richiedenti secondo la seguente formula: percentuale massima di patologia invalidante: punteggio massimo = percentuale di patologia invalidante: punteggio

In caso di diverse richieste per la stessa sepoltura, tra traslazione e "riserva" per persona ancora in vita, sarà data priorità alla traslazione.

In caso di parità di punteggio, verrà assegnata la precedenza al richiedente più anziano di età e successivamente in ordine di presentazione delle richieste.

Il prezzo da corrispondere per la concessione di detta sepoltura sarà pari al prezzo di un loculo o area nuovi, maggiorata del 20%.

Art. 40. Modalità per l'assegnazione dei loculi

I loculi verranno concessi in ordine progressivo al momento del decesso.

L'ordine da seguire sarà dal basso verso l'alto da sinistra a destra fino ad esaurimento dei posti in ogni singolo blocco.

È ammesso, in occasione dell'acquisto di due loculi, la concessione del loculo esclusivamente a fianco e progressivamente per la tumulazione futura del coniuge del de cuius e/o nel caso vi siano, all'interno dello stesso nucleo familiare, dei componenti in stato di handicap mentale grave.

Art. 41. Diritto d' uso dei loculi

Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione.

In casi eccezionali potrà essere consentita dal Sindaco la tumulazione di stretti congiunti della persona per la quale era stato acquistato il loculo, purché questi siano il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle o conviventi o parenti fino al quarto grado in linea retta e collaterale". La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale il loculo era stato acquistato o dagli eredi di questa i quali dovranno dimostrare di averne tumulato la salma in altro posto.

La concessione si estingue ed il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune qualora, essendo trascorso un anno dalla morte della persona per la quale era stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona.

In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri, i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune senza diritto da parte degli interessati ad alcun rimborso.

È ammessa la rinuncia al diritto d' uso, prima della utilizzazione della concessione medesima. Il Comune rimborserà, al concessionario, una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.

Art. 42. Concessione provvisoria

A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, le salme possono essere provvisoriamente deposte in appositi loculi, contro il pagamento di una tariffa stabilita periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del comune in base a progetto approvato dall'organo competente.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Comune limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune secondo le norme stabilite dagli articoli del presente regolamento.

CAPO VI. IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 43. Esecuzione opere ed accesso al cimitero

Spetta al Comune l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

I progetti per costruzioni private debbono essere disegnati in scala 1/10 salvo quelli riferiti a cappelle per cui è sufficiente il rapporto 1/20, previo parere della Commissione Edilizia.

Sui disegni di progetto dovrà essere indicato il nome del concessionario, il riquadro, il settore ed il numero dell'area concessa a contenere la firma del concessionario e il timbro e la firma del progettista e del direttore dei lavori.

Tutti i progetti che prevedono camere sepolcrali nel sottosuolo o in elevazione debbono essere esaminati ed approvati dalle autorità sanitarie.

La costruzione delle cappelle deve essere ultimata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione per effettuare i lavori, quella dei sarcofagi e delle arche entro 4 mesi e quella delle tombe a terra, degli ossari e dei cinerari entro due mesi.

Trascorsi tali termini senza che l'opera sia stata iniziata e, qualora non sia intervenuta proroga su domanda motivata dall'interessato, si procederà alla revoca della concessione ed al rimborso della tariffa corrisposta nella misura del 90%.

Qualora invece i lavori siano stati iniziati, ma non ultimati, l'Amministrazione provvederà ugualmente alla revoca della concessione rimanendo in facoltà della stessa demolire quanto già realizzato ovvero porre all'asta il manufatto nello stato in cui trovasi e rimborsare al concessionario originario la minor somma fra quanto periziato dall'U.T.C. e quanto dall'Amministrazione realizzato.

L'eventuale aggiudicatario dovrà presentare un nuovo progetto per i lavori da eseguire.

Per la costruzione di cappelle le concessioni di aree non devono essere inferiori a mq. 8.

La costruzione di loculi nelle cappelle sono consentite sia alla camera sepolcrale che nel manufatto soprastante.

Per la costruzione di tombe a terra le concessioni di aree non debbono essere inferiori a mq. 6,50. Nel caso di tombe individuali potrà essere utilizzata anche un'area minore, ma non inferiore a mq. 2,50. L'accesso alle camere sepolcrali deve essere chiuso da una pietra tombale con apposito telaio.

Per la costruzione di arche e sarcofagi, le concessioni di aree non debbono essere inferiori a mq.6,50. È consentita la tumulazione di salme nella sottostante camera sepolcrale.

La costruzione degli ossari e dei cinerari è consentita su aree di mq. 2,50. Potrà essere utilizzata anche un'area minore, ma comunque non inferiore a mq. 1. La costruzione stessa dovrà essere realizzata solo sulla superficie dell'area concessa.

Ogni manufatto destinato a raccogliere più salme deve essere costruito in modo da consentire la tumulazione separata delle salme. I loculi dei manufatti cimiteriali debbono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Nelle sepolture in cui è consentita la costruzione della sottostante camera sepolcrale, questa non potrà avere una profondità superiore a m. 5. In ogni caso il fondo di dette camere non dovrà prevedersi ad oltre m. 0,50 dal livello della massima piena della falda freatica.

La tumulazione nei manufatti sepolcrali è consentita solo dopo l'ultimazione dei lavori e collaudo o verifica da parte dell'U.T.C.

I lavori di restauro e ristrutturazione delle camere sepolcrali di vecchia costruzione potranno essere consentiti utilizzando qualunque materiale, a condizione che questo ne permetta l'esecuzione a regola d'arte, completamente rispondente al progetto ed in modo che l'opera stessa, una volta terminata, possieda i requisiti di stabilità, durevolezza, conservazione estetica e statica imposti dalla destinazione e dall'ambiente.

I lavori all'interno dei cimiteri possono essere commissionati dal concessionario a qualsiasi ditta all'uopo autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio Tecnico Comunale, all'atto della consegna dell'area dovrà redigere apposito verbale, che sarà sottoscritto dal concessionario e rilascerà alla ditta il permesso, sempre estensibile in loco, per l'esecuzione dei lavori subordinatamente alla approvazione del progetto, ove prevista.

Tale permesso avrà la durata di due mesi per la costruzione di tombe a terra, di mesi quattro per le arche ed i sarcofagi e di mesi sei per le cappelle. La durata del permesso relativo ai lavori di restauro sarà valutato di volta in volta dall'U.T.C. La data di scadenza dei permessi non potrà essere prorogata se non per giustificati e documentati motivi.

La ditta risponde totalmente dell'operato dei propri dipendenti e di chiunque effettui lavori per suo conto all'interno dei cimiteri.

Qualora la ditta non ottemperi, nei termini indicati dall'U.T.C., a provvedere alla riparazione di eventuali danni causati durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione Comunale affiderà tale compito alla eventuale ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione presso i cimiteri, in mancanza di questa, sarà provveduto d'ufficio e gli importi necessari per i ripristini saranno addebitati ai responsabili dei danni.

Qualunque oggetto rinvenuto negli scavi e nelle demolizioni, compresi i materiali da costruzione, le condutture metalliche, i marmi, le pietre e simili, è di esclusiva proprietà del Comune.

L'esecutore dei lavori deve dare immediato avviso del rinvenimento all'U.T.C. sospendendo senz'altro ogni lavoro, fino a quando l'ufficio predetto, non ne abbia autorizzato la prosecuzione. L'esecutore è responsabile delle eventuali manomissioni o dispersioni che si verificassero per colpa sua o dei suoi dipendenti.

Il deposito dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto nel luogo stabilito dall'U.T.C., che in caso di necessità può ordinare il trasferimento dei materiali stessi in altre aree corrispondenti. Sarà proceduto d'ufficio a spese dell'esecutore, ai trasferimenti dei materiali stessi quando egli non abbia provveduto nel termine prefissatogli.

Lo spazio assegnato non può essere impiegato per uso di laboratorio né su di esso possono essere costruite baracche e simili.

È vietato nell'interno dei cimiteri da parte di ditte private l'impiego di mezzi meccanici cingolati, l'impiego di seghe per taglio di pietre nonché lo spostamento dei materiali. L'uso dei mezzi meccanici gommati sarà autorizzato a seconda dei casi. È consentito l'uso dei nastri trasportatori per il carico di terra di risulta da scavi su mezzi meccanici.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere rimossi entro 24 ore e trasportati nella località indicata dall'U.T.C. È tollerata, durante l'esecuzione dei lavori, la permanenza nel luogo di deposito assegnato al quantitativo di materiali stessi necessari per il riempimento. In ogni caso, lo spazio attiguo al luogo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombro. Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuati debbono essere asportati. L'incaricato del trasporto è responsabile dell'eventuale imbrattamento dei viali e dei manufatti cimiteriali usati durante il trasporto stesso.

Nei trasporti di materiale da costruzione e di rifiuto debbono essere usati veicoli atti ad evitare spargimento di materiale stesso all'interno del Cimitero. I veicoli impiegati per il trasporto non possono sostare nell'interno del Cimitero oltre il tempo necessario per il carico e lo scarico.

I lavori nell'interno dei cimiteri da parte delle ditte autorizzate per conto dei concessionari, possono essere eseguiti durante l'orario di apertura del cimitero e nei giorni feriali.

I manufatti privati dei tipi ammessi dalle norme vigenti possono essere costruiti con qualunque materiale, a condizione che questo ne permetta l'esecuzione a perfetta regola d'arte, completamente rispondente al progetto ed in modo che il manufatto stesso, ad opera finita, possieda i requisiti di stabilità, durevolezza, conservazione estetica e statica ovviamente imposti dalla destinazione e dall'ambiente.

All'inizio di ogni biennio, la Commissione Edilizia competente ad esaminare ed approvare i progetti, stabilirà i criteri di massima relativi ai materiali, alle strutture ed ai sistemi costruttivi che si intendono adottare.

Per i loculi costruiti dall'Amministrazione i concessionari dovranno uniformarsi, per il rivestimento dei loculi stessi, alle caratteristiche indicate dall'Amministrazione.

È comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

CAPO VII. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 44. Disposizioni tecniche

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

È vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchil'autorizzazione scritta del Comune.

Per le costruzioni delle cappelle o delle tombe sotterranee anche ad un loculo od a più loculi sovrapposti, gli interessati devono presentare regolare domanda al Comune corredata dai progetti esecutivi in pianta ed in sezione, con l'indicazione del materiale da usare e delle iscrizioni da scolpirsi o da applicarsi e dei disegni e dei prospetti e dei particolari ornamentali delle cappelle.

Art. 45. Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed affisso agli ingressi.

Art. 46. Custode

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione, del medesimo nonché la tenuta dei registri, come previsto dagli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/1990.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Il custode del cimitero deve:

- a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto all'approprietà comunale che alle concessioni private;
- c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale;
- d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- e) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere
- h) che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- i) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- l) avvertire il Coordinatore Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero.

Gli addetti ai lavori nel cimitero debbono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica, come prescritto dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e dal regolamento di applicazione dettato con D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1031.

Art. 47. Pulizia del cimitero

È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali sprovvisti di catena o guinzaglio. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata;

quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno adoperata e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario. Ogni coltivazione, che non sia quella di sempliciarbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 48. Cura e manutenzione delle tombe

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 49. Divieti

Qualunque sottrazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato sottrarre dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

È assolutamente proibito:

- recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale;
- fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a alta voce;
- introdurre biciclette, armi, oggetti irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo che contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
- calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta;
- prendere fotografie dei cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza preventiva autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed esumazioni straordinarie.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Locale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 50. Contravvenzioni

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con ammenda a sensi dell'articolo 358 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Art. 51. Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed airapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base anorme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formalericonoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedenteè comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali edisposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entratain vigore del presente Regolamento.

Art. 52. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di acquisizione dell'efficacia della delibera di approvazione dello stesso.

Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia, si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.